

Provincia del Sulcis Iglesiente Comune di Iglesias

Comune di Carloforte Comune di Pompu

CONVENZIONE

**TRA LA PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE, IL COMUNE DI IGLESIAS E IL COMUNE DI CARLOFORTE
E IL COMUNE DI POMPU PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO
COMUNALE (ART. 98, COMMA 3, decreto legislativo 18.08.2000 N. 267)**

L'annoaddìdel mese di nella sede della Provincia del Sulcis Iglesiente con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile.

TRA

La Provincia del Sulcis Iglesiente (Codice Fiscale 90047420923) legalmente rappresentata Dal Presidente Dott. Mauro Usai;

E

Il Comune di Iglesias (Codice Fiscale 00376610929) legalmente rappresentata dal Sindaco, Dott.Mauro Usai;

E

Il Comune di Carloforte (Codice Fiscale 81002450922), legalmente rappresentato dal Sindaco, Dott. Stefano Rombi;

Il Comune di Pompu (Codice Fiscale C.F. 00074160953), legalmente rappresentato dal Sindaco, Dott. Moreno Atzei;

PREMESSO

- che l'art. 98 del D.Lgs N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e l'art. 10 del D.P.R. del 4 Dicembre 1997 N. 465, prevedono la possibilità che l'Ufficio di Segreteria comunale e provinciale possa essere gestito in forma associata a mezzo di apposite convenzioni e che l'avvenuta costituzione sia comunicata alla Sezione Regionale dell'Agenzia;

-che la Provincia del Sulcis Iglesiente, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 del 11.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Iglesias, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 17.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Carloforte, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11. Del 20.02.2026 esecutiva ai sensi di legge e il Comune di Pompu con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, hanno stabilito di svolgere in modo associato il servizio di Segreteria, avvalendosi di un unico Segretario, secondo quanto disposto dall'articolo 98, comma 3 del D.lgs 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – Oggetto e fine

1. La Provincia del Sulcis Iglesiente, il Comune di Iglesias, il Comune di Carloforte e il Comune di Pompu dichiarano di voler convenzionare, come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art 98 del D.Lgs N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e del D.P.R. 4 Dicembre 1997 N. 465, l'Ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste.

2. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e avvalersi, da parte degli enti convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti sono attribuite al Segretario generale dei singoli enti.

Art. 2 – Provincia del Sulcis Iglesiente Capo convenzione

1. La Provincia del Sulcis Iglesiente assume la veste di Ente - Capo Convenzione.

Art. 3 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data del Decreto del Ministero dell'Interno - ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali - di presa d'atto della costituzione e fino al 31 maggio 2028 e fatto salvo che, in ciascun momento, la Provincia del Sulcis Iglesiente, il Comune di Iglesias e i Comuni di Pompu e Carloforte possono decidere lo scioglimento anticipato della convenzione;

2. La cessazione della Convenzione potrà essere richiesta in qualsiasi momento anche da una sola parte, con deliberazione del Consiglio Comunale/Provinciale; in questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'altro ente della deliberazione di recesso esecutiva. Quanto sopra sarà contestualmente comunicato al Ministero dell'Interno per l'adozione degli atti di competenza.

Art. 4 – Nomina e revoca del Segretario Generale

1. Il Segretario generale in servizio, dott. Marco Marcello, sarà il segretario della segreteria convenzionata;
2. La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D.Lgs N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e all'art. 15 D.P.R. 4 Dicembre 1997 N. 465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente, Capo - Convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni associati e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dal Consiglio Provinciale della medesima Provincia, Capo – Convenzione.
3. La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionata viene fissata presso la sede della Provincia del Sulcis Iglesiente - Capo Convenzione.
4. Il Segretario generale della segreteria convenzionata dipenderà per le funzioni da lui svolte, dal Presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente e da ciascuno dei Sindaci per le attribuzioni di rispettiva competenza.
5. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dalla Provincia Capo - Convenzione con l'emissione dei provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

Art. 5 – Orari di servizio

1. Il Segretario Generale assegnato alla segreteria convenzionata presterà servizio presso la Provincia del Sulcis Iglesiente e i tre Comuni in misura proporzionale al costo del servizio sostenuto dalla Provincia del Sulcis Iglesiente e da ciascun Comune; il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra il Presidente della Provincia e i Sindaci dei tre Comuni, sentito il Segretario Generale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
2. Il Segretario dovrà altresì, previa accordi diretti con il Presidente della Provincia e i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d'ufficio non ordinario ecc.).
3. In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno dei comuni interessati;
4. Il Presidente della Provincia e i Sindaci dei Comuni convenzionati, al fine di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni amministrare, nell'interesse del servizio ed in accordo con il Segretario Generale assegnato, potranno concordare, in qualsiasi momento, la modifica al numero delle ore.

Art. 6 – Trattamento economico e Procedura per la graduazione della retribuzione di posizione

1. Al Segretario della segreteria convenzionata spetterà il compenso dovuto in applicazione di disposizioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, di altri provvedimenti analoghi. Allo stesso spetteranno i compensi dovuti ad un segretario generale addetto a più segreterie, a prescindere dal nomen juris utilizzato dalla legge, dai contratti stessi e da altri provvedimenti.

2. La graduazione della retribuzione di posizione è effettuata dal Presidente della Provincia, quale ente capofila, cui spetta la gestione del rapporto di lavoro del Segretario titolare della sede convenzionata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 21 ottobre 2020.

3. A tal fine, ciascun ente aderente alla convenzione è tenuto a trasmettere all'Ente capofila:

(a) la propria scheda di pesatura della posizione di Segretario, con indicazione dei criteri e dei fattori di complessità considerati e del punteggio attribuito;

(b) ogni elemento organizzativo utile alla valorizzazione della complessità della posizione convenzionata (numero di dipendenti, strutture, deleghe conferite al Segretario, funzioni aggiuntive).

4. La graduazione unitaria della retribuzione di posizione è determinata dal Presidente della Provincia tenendo conto della complessità aggregata derivante dall'esercizio congiunto delle funzioni presso tutti gli enti convenzionati, in coerenza con la classificazione della sede convenzionata determinata ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

5. Il provvedimento di graduazione, adeguatamente motivato, è comunicato al Segretario titolare e a tutti gli enti aderenti alla convenzione.

6. In caso di mancata trasmissione dei dati da parte di uno degli enti aderenti, si procede alla graduazione sulla base degli elementi disponibili, previa formale diffida con termine di 10 giorni, dandone comunicazione motivata all'ente inadempiente.

7. Qualora gli enti convenzionati abbiano adottato metodologie di pesatura disomogenee, il Presidente della Provincia ente capofila, prima di procedere alla graduazione unitaria, promuove un incontro di consultazione, al fine di concordare i criteri di armonizzazione da applicare.

Art. 7 – Ripartizione delle spese

1. La Provincia del Sulcis Iglesiente e Comuni convenzionati, concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale, dei compensi aventi natura ordinaria, comprese le indennità e gli oneri riflessi, in misura pari al 40 % per la Provincia del Sulcis Iglesiente, al 40% per il Comune di Iglesias al 10% per il Comune di Carloforte e al 10% per il Comune di Pompu.

2. I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dalla Provincia del Sulcis Iglesiente - Capo Convenzione, la quale chiederà a consuntivo semestralmente, il rimborso della quota - parte a carico degli altri Comuni.

3. Qualora la situazione di cassa della Provincia - capo Convenzione lo richieda, dovranno essere corrisposti degli acconti entro il corso dell'anno, salvo conguaglio finale.

4. Nell'attribuzione della eventuale parte di retribuzione correlata ai risultati raggiunti si terrà conto della valutazione espressa dai singoli Enti (Provincia Sulcis Iglesiente e Comuni di Iglesias, Carloforte e Pompu), attribuendo ad ognuno di essi un peso pari al concorso della spesa.

5. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti, potranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dagli enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto, al riparto o rimborso;

6. Il rimborso delle spese viaggio di cui all'art. 10, comma 3, del DPR 4 Dicembre 1997, N. 465, da calcolarsi secondo un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo della benzina per ogni chilometro, saranno a carico dei Comuni di Iglesias, Carloforte e Pompu, i quali provvederanno direttamente al pagamento.

Art. 8 – Attuazione

In attuazione della presente convenzione le parti convengono che il Segretario Generale in servizio, dott. Marco Marcello, sarà il titolare della Segreteria convenzionata;

Art. 9 – Norme finali

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si farà rinvio alle norme di legge vigenti.

Art. 10 – Invio atti

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli della Provincia del Sulcis Iglesiente, del Comune di Iglesias del Comune di Carloforte e del Comune di Pompu, sarà inviata in copia autentica, a norma dell'art. 98, comma 3 del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e dell'art 10, comma 2 del D.P.R. 4 Dicembre, al Ministero dell'Interno-ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente

Dott. Mauro Usai

Il Sindaco del Comune di Iglesias

Dott. Mauro Usai

Il Sindaco del Comune di Carloforte

Dott. Stefano Rombi

Il Sindaco del Comune di Pompu

Dott. Moreno Atzei